PARCO NORD MILANO

Avviso pubblico per la concessione della gestione del Mercato Agricolo

Mercato di vendita diretta dei prodotti agricoli presso Ingresso Lago Niguarda

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Parco Nord Milano ha istituito e disciplinato il Mercato Agricolo di vendita diretta dei prodotti agricoli mediante il vigente Regolamento per lo svolgimento del Mercato Agricolo;
- il mercato persegue finalità di avvicinamento tra aziende agricole e consumatori, valorizzazione delle risorse e delle produzioni del territorio, tutela della qualità, tracciabilità, stagionalità, tipicità e biodiversità, sviluppo della filiera corta, contenimento dei prezzi ed educazione alimentare;
- il Regolamento prevede che la gestione sia affidata a un concessionario individuato mediante avviso pubblico tra soggetti rappresentativi del comparto agroforestale e florovivaistico;
- la procedura non è finalizzata all'acquisizione, da parte di Parco Nord Milano, di lavori, servizi o forniture, ma all'individuazione del concessionario dell'area mercatale e del soggetto responsabile dell'organizzazione del mercato;
- la selezione è svolta nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e adeguata motivazione.

Visti:

- l'articolo 2135 del Codice civile;
- il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con particolare riferimento agli articoli 1 e 4;
- l'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007 sui mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli;
- la circolare della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia 11 dicembre 2008, prot. n. M1.2008.0025389;
- il vigente Regolamento per lo svolgimento del Mercato Agricolo di Parco Nord Milano e relativi allegati;
- la Determina n. 75_320 del 05/11/2026 di approvazione del presente avviso.

RENDE NOTO

che è indetta una procedura comparativa pubblica per individuare il soggetto al quale concedere, per tre anni, la gestione, l'organizzazione e la promozione del Mercato Agricolo di Parco Nord Milano, secondo le condizioni indicate nel presente avviso e nel Regolamento vigente.

Articolo 1 Finalità

La concessione è diretta a garantire una gestione unitaria, continuativa e trasparente del mercato e, in particolare, a:

- favorire l'incontro diretto tra produttori agricoli e consumatori, avvicinando la campagna alla città;

- tutelare la qualità e la genuinità dei prodotti, la loro tracciabilità e la corretta informazione al consumatore;
- promuovere prodotti tipici, tradizionali, stagionali e rappresentativi del territorio rurale;
- favorire la filiera corta, la riduzione degli intermediari e dei tempi di trasporto e la sostenibilità ambientale;
- sostenere l'imprenditoria agricola giovanile e femminile;
- assicurare pluralità merceologica, continuità dell'offerta e prevalenza della produzione propria;
- promuovere attività culturali, didattiche, dimostrative e di educazione alimentare coerenti con le finalità del mercato.

Articolo 2 Oggetto della concessione

Il concessionario assume la gestione organizzativa e amministrativa del Mercato Agricolo, opera quale referente unico di Parco Nord Milano e rappresenta gli operatori ammessi al mercato sulla base di specifici e adeguati poteri di rappresentanza conferiti dagli stessi.

La concessione comprende l'utilizzo dell'area mercatale, l'organizzazione dei posteggi, il coordinamento degli operatori, la verifica della documentazione, i controlli di competenza del gestore, la pulizia e il ripristino dell'area, le attività di comunicazione e promozione e ogni altro adempimento previsto dal Regolamento e dalla convenzione.

Il concessionario svolge le attività a propria organizzazione e a proprio rischio, senza alcun corrispettivo, rimborso o garanzia di ricavo a carico di Parco Nord Milano.

Articolo 3 Area calendario e caratteristiche del mercato

Il mercato si svolge nell'area pubblica interna a Parco Nord Milano denominata Ingresso Lago Niguarda, come individuata nella planimetria allegata al Regolamento.

- superficie utile indicativa di circa 335 metri quadrati;
- numero massimo di 18 postazioni, nei limiti dello spazio effettivamente disponibile;
- svolgimento ordinario la seconda e la quarta domenica di ogni mese;
- apertura al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 18.00, con montaggio non prima delle ore 7.00, completamento del montaggio entro le ore 8.00 e smontaggio e pulizia entro le ore 19.00;
- assenza di dotazioni ordinarie di acqua, energia elettrica e fognatura;
- divieto di accesso degli automezzi nell'area del Parco e obbligo di effettuare montaggio e smontaggio manualmente o mediante carrelli, salve specifiche autorizzazioni.

Parco Nord Milano può disporre, con i provvedimenti previsti dal Regolamento, modifiche temporanee o definitive della sede, del calendario, degli orari e delle modalità operative, senza che il concessionario possa avanzare pretese risarcitorie o indennitarie.

Articolo 4 Durata

La concessione ha durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione o dalla diversa data indicata nel provvedimento di concessione.

La concessione può essere rinnovata, per una sola volta, per un ulteriore periodo di tre anni. Il rinnovo non è automatico ed è subordinato a una richiesta del concessionario presentata almeno tre mesi prima della scadenza, alla verifica positiva dell'andamento

della gestione, del rispetto degli obblighi e della regolarità dei pagamenti, nonché a un espresso provvedimento di Parco Nord Milano.

Articolo 5 Canone e oneri economici

Il concessionario corrisponde a Parco Nord Milano il canone di occupazione patrimoniale annuo attualmente fissato in euro 2.500,00, in un'unica rata anticipata all'inizio di ciascun anno di gestione, indipendentemente dal numero degli operatori presenti e dalla piena occupazione dei posteggi disponibili.

Restano a carico del concessionario tutti gli oneri finanziari, amministrativi e organizzativi connessi alla gestione e alla disponibilità dell'area, nonché le spese per eventuali forniture, autorizzazioni, allestimenti, assicurazioni, pulizia e smaltimento dei rifiuti. Restano altresì fermi gli eventuali obblighi di pagamento del Canone Unico Patrimoniale o di altri importi posti dalla normativa o dai regolamenti a carico dei singoli produttori.

Articolo 6 Soggetti ammessi

Possono presentare domanda, in forma singola o aggregata, purché dotati di soggettività giuridica e di idonei poteri di rappresentanza:

- le associazioni di categoria e le associazioni di produttori agricoli;
- i consorzi e le cooperative di produttori agricoli;
- le cooperative sociali;
- le altre forme di aggregazione del comparto agroforestale e florovivaistico coerenti con le finalità della concessione.

Il soggetto interessato deve essere giuridicamente e organizzativamente in grado di assumere gli impegni di gestione, coordinamento e rappresentanza degli imprenditori agricoli partecipanti.

Articolo 7 Requisiti

Alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e per tutta la durata della concessione, il soggetto interessato deve:

- essere validamente costituito e, ove previsto, iscritto nel Registro delle imprese o nel registro competente;
- prevedere nel proprio statuto o atto costitutivo attività compatibili con l'oggetto della concessione;
- non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale o in altra situazione che impedisca l'assunzione e l'esecuzione degli obblighi;
- non essere destinatario di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia;
- non avere debiti scaduti e non regolarizzati verso Parco Nord Milano, salvo un piano di rientro formalmente approvato;
- dichiarare di essere in regola con il pagamento dei contributi come risultante dal documento unico di regolarità contributiva;
- disporre di una struttura organizzativa adeguata e di almeno un referente responsabile della gestione;
- accettare integralmente il Regolamento allegato e il presente avviso.

In caso di raggruppamento o aggregazione, la domanda deve indicare il soggetto referente, i componenti, i rispettivi ruoli e il soggetto che assumerà la titolarità della concessione. I requisiti di affidabilità devono essere posseduti da tutti i componenti.

Articolo 8 Obblighi del concessionario

Il concessionario deve, per tutta la durata della concessione:

- garantire l'organizzazione e il regolare funzionamento del mercato, compresi posteggi, strutture espositive, logistica e allestimenti;
- assicurare un'offerta varia, stagionale e coerente con le finalità del mercato e una chiara esposizione dei prezzi, della provenienza e dell'impresa produttrice;
- predisporre e gestire la procedura pubblica per la selezione dei produttori e l'assegnazione dei posteggi secondo l'articolo 9;
- acquisire e conservare la documentazione dei produttori e verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti;
- trasmettere al Servizio Vita Parco e al Servizio Vigilanza l'elenco delle aziende partecipanti e comunicare ogni aggiornamento almeno 15 giorni prima dell'ingresso di una nuova azienda;
- gestire i rapporti con gli operatori e garantire parità di trattamento anche a favore dei produttori non associati al concessionario;
- controllare la qualità, la provenienza, la rintracciabilità e il rispetto dei requisiti igienico sanitari dei prodotti;
- verificare che almeno il 70 per cento delle produzioni poste in vendita su ciascun banco provenga dalla relativa azienda o allevamento, secondo il Regolamento;
- segnalare tempestivamente al Servizio Vigilanza comportamenti scorretti, violazioni o perdita dei requisiti;
- garantire la pulizia dell'area e la rimozione dei rifiuti al termine di ogni mercato;
- organizzare attività promozionali, culturali, didattiche e dimostrative, previa autorizzazione di Parco Nord Milano;
- fornire agli uffici ogni informazione o documento richiesto e presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sull'andamento del mercato, sulle presenze, sui controlli, sulle iniziative svolte e sulle criticità riscontrate;
- osservare e far osservare il Regolamento, la convenzione, le prescrizioni impartite da Parco Nord Milano e la normativa applicabile.

Articolo 9 Selezione dei produttori e assegnazione dei posteggi

Il concessionario deve selezionare i produttori mediante una procedura trasparente, imparziale e aperta anche alle aziende non associate al concessionario. L'avviso rivolto ai produttori deve essere preventivamente trasmesso a Parco Nord Milano, pubblicato per un termine congruo non inferiore a 20 giorni e adeguatamente diffuso presso le associazioni di categoria.

Il concorrente deve presentare una relazione recante le modalità con cui intende raccogliere, istruire e valutare le domande dei singoli produttori agricoli interessati a partecipare al mercato, nonché i criteri e i relativi punteggi che saranno applicati qualora il numero delle domande risulti superiore ai posteggi disponibili.

I criteri proposti dovranno essere oggettivi, trasparenti e non discriminatori e valorizzare, in particolare, la qualità e la tipicità dei prodotti, la filiera corta e la prossimità territoriale, la prevalenza della produzione propria, nonché la partecipazione delle imprese agricole giovanili e femminili.

La proposta organizzativa selezionata costituirà obbligo del concessionario e sarà recepita nella convenzione, ferma restando la sua conformità al Regolamento del Mercato Agricolo e l'attività di vigilanza di Parco Nord Milano.

Nello specifico, l'offerta del concorrente deve descrivere, all'interno della proposta organizzativa per la gestione del Mercato Agricolo, il procedimento che sarà applicato per la selezione dei produttori e l'assegnazione dei posteggi, indicando almeno:

- requisiti di ammissione, documenti richiesti, modalità e termini di presentazione delle domande;
- responsabili dell'istruttoria, controlli documentali e modalità di gestione dei conflitti di interesse;
- griglia di valutazione su 100 punti, criteri, sottocriteri, punteggi, soglie e documentazione probatoria;
- modalità di approvazione, pubblicazione e conservazione della graduatoria;
- criteri di precedenza in caso di parità, formazione della lista d'attesa, subentri, turnazioni e sostituzioni stagionali;
- regole per assenze, rinunce, sospensione, esclusione e perdita del posteggio;

La griglia proposta dal concorrente deve attribuire complessivamente 100 punti e rispettare i seguenti ambiti e intervalli:

Ambito obbligatorio	Contenuto minimo	Punti da attribuire
Qualità e sostenibilità dei prodotti	Certificazioni, biologico, produzione integrata, tracciabilità, metodi produttivi, tutela della biodiversità e ulteriori elementi oggettivamente verificabili.	15-25
Prodotti tipici e stagionali	DOP, IGP, STG, PAT, eventuali produzioni De.Co., varietà tradizionali, stagionalità e legame documentato con il territorio.	10-20
Impresa giovanile	Qualifica di giovane impresa secondo la disciplina vigente o criteri anagrafici e societari espressamente indicati e verificabili.	5-10
Impresa femminile	Titolarità o prevalente partecipazione femminile secondo criteri espressamente indicati e verificabili.	5-10

Ambito obbligatorio	Contenuto minimo	Punti da attribuire
Filiera corta e prossimità	Numero degli intermediari, distanza chilometrica effettiva tra i luoghi di produzione e il mercato, tempi di trasporto e impatto ambientale. Non è ammessa una preferenza fondata sulla sola sede legale.	10-20
Prevalenza della produzione propria	Percentuale documentata di produzione propria rispetto alla quantità o alle referenze complessivamente poste in vendita, premiando percentuali superiori al minimo regolamentare del 70 per cento.	15-25
Varietà continuità e integrazione dell'offerta	Disponibilità stagionale, continuità di presenza e contributo oggettivo alla varietà e completezza merceologica del mercato.	5-15

Il concorrente può articolare sottocriteri ulteriori, purché coerenti con le finalità del mercato, non discriminatori, misurabili e documentabili. La somma dei punteggi deve essere pari a 100. Non sono ammesse clausole che riservino posteggi o vantaggi agli associati del concessionario.

In caso di parità tra produttori, la proposta deve prevedere criteri successivi e predeterminati, attribuendo priorità, nell'ordine, al maggior punteggio complessivamente ottenuto per qualità e prodotti tipici, alla minore distanza effettiva dei luoghi di produzione, alla maggiore percentuale di produzione propria e, solo in ulteriore parità, al sorteggio pubblico.

Articolo 10 Proposta organizzativa per la gestione del Mercato Agricolo

La relazione del concorrente dovrà avere un numero di pagine non superiore a 15, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. La relazione deve essere chiara, concreta e direttamente verificabile e deve contenere le seguenti sezioni:

- modello di selezione dei produttori e assegnazione dei posteggi, con la griglia su 100 punti richiesta dall'articolo 9;
- organizzazione del mercato, personale e referenti, modalità di allestimento, gestione delle presenze, sostituzioni e pulizia;
- programma di promozione, comunicazione, educazione alimentare e attività collaterali;
- esperienze del concorrente e qualificazione delle persone incaricate della gestione.
- misure di sostenibilità ambientale, riduzione dei rifiuti e contrasto allo spreco alimentare;

Le proposte contenute nell'offerta tecnica vincolano il concessionario e confluiscono nella convenzione di gestione.

Articolo 11 Domanda e documentazione

La domanda di partecipazione deve essere redatta in lingua italiana, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito di idonei poteri (con produzione di specifica procura) e corredata da:

- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 e sull'accettazione integrale degli atti della procedura firmata digitalmente;
- Proposta organizzativa per la gestione del Mercato Agricolo di cui all'articolo 10;
- relazione sulle esperienze dichiarate, con indicazione di committente o ente, luogo, periodo, attività svolte;

Non deve essere presentata alcuna offerta economica. Il canone è fisso nella misura indicata all'articolo 5.

Articolo 12 Modalità e termine di presentazione

La domanda deve pervenire entro le ore 18:00 del 30/11/2026 esclusivamente mediante PEC all'indirizzo amministrazione@cert.parconord.milano.it, con oggetto AVVISO GESTIONE MERCATO AGRICOLO.

La trasmissione rimane a esclusivo rischio del mittente. Sono irricevibili le domande pervenute oltre il termine. Parco Nord Milano può chiedere chiarimenti o integrazioni relativi a irregolarità formali o documentali, assegnando un termine perentorio.

Articolo 13 Criteri di valutazione

Le offerte tecniche ammesse sono valutate su un massimo di 100 punti secondo la seguente griglia:

Voce	Criterio	Elementi di valutazione	Punti max
A	Modello di selezione dei produttori e assegnazione dei posteggi	Chiarezza e pubblicità della procedura; oggettività e verificabilità della griglia; adeguatezza dei punteggi attribuiti agli ambiti obbligatori; gestione di parità, lista d'attesa, turnazioni e conflitti di interesse; controllabilità degli atti.	50
B	Organizzazione e funzionamento del mercato	Assetto organizzativo, personale, logistica, gestione delle presenze, pulizia, continuità del servizio e capacità di rispettare il Regolamento.	20
C	Qualità promozione e rapporto con i consumatori	Controlli sulla qualità e sulla tracciabilità; promozione dei prodotti tipici; comunicazione; attività culturali, didattiche e di educazione alimentare.	15
D	Esperienza e professionalità	Esperienze documentate nella gestione di mercati agricoli o iniziative analoghe e qualificazione dei referenti proposti.	10
E	Sostenibilità e contrasto allo spreco	Riduzione dei trasporti e dei rifiuti, materiali riutilizzabili, recupero delle eccedenze e altre misure concrete e verificabili.	5

Per ciascun criterio Commissione/il RUP attribuisce un giudizio sintetico corrispondente alla seguente percentuale del punteggio massimo: eccellente 100 per cento; molto buono 85 per cento; buono 70 per cento; adeguato 55 per cento; parzialmente adeguato 35 per cento; insufficiente o assente 0 per cento. Il giudizio deve essere motivato nel verbale.

Sono ritenute idonee le offerte che conseguono almeno 60 punti complessivi e almeno 30 punti nel criterio A. I punteggi sono arrotondati alla seconda cifra decimale.

Articolo 14 RUP

L'ammissibilità delle domande e la valutazione sulle relazioni prodotte spetta al RUP il quale può decidersi di avvalersi di una commissione giudicatrice della quale il medesimo entra a far parte come Presidente; in tal caso la Commissione sarà composta da un numero di membri pari a 3, compreso il RUP.

In caso di parità è preferita l'offerta che ha ottenuto il punteggio più elevato nel criterio A; in ulteriore parità, nel criterio B; quindi, nel criterio D. Persistendo la parità, si procede mediante sorteggio pubblico.

Parco Nord Milano può individuare il concessionario anche in presenza di una sola domanda valida, purché l'offerta sia idonea. Può inoltre, con provvedimento motivato, non procedere all'assegnazione qualora nessuna proposta sia idonea o per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che i partecipanti possano avanzare pretese o richieste di indennizzo.

Articolo 15 Convenzione e avvio della gestione

Il soggetto selezionato deve produrre eventuale documentazione integrativa o dichiarazioni necessarie alla sottoscrizione della convenzione.

Articolo 16 Controlli sospensione e revoca

Parco Nord Milano, attraverso il Servizio Vita Parco, il Servizio Vigilanza e gli altri uffici competenti, esercita i controlli sul mercato, sulla gestione e sugli atti di selezione dei produttori. Il concessionario deve consentire l'accesso agli atti e fornire tempestivamente ogni informazione richiesta.

In caso di irregolarità, Parco Nord Milano assegna al concessionario un termine congruo per conformare la gestione, salvo che la gravità o l'urgenza richiedano l'immediata sospensione di specifiche attività.

La concessione può essere revocata, oltre che per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, in caso di grave o reiterato inadempimento, e in particolare per:

- ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti;
- mancato rispetto degli orari, delle prescrizioni di sicurezza o delle regole di accesso all'area;
- mancato pagamento del canone o degli altri importi dovuti;
- mancata pulizia o mancato ripristino dell'area, ovvero danni non riparati;
- grave violazione del contenuto della Convenzione;
- cessione o affidamento a terzi della gestione senza preventiva autorizzazione.

Il concessionario può recedere con un preavviso scritto di almeno sei mesi, senza diritto a rimborso o indennizzo e fermo restando il pagamento degli importi maturati e il risarcimento degli eventuali danni.

Articolo 17 Responsabilità e assicurazione

Il concessionario e ciascun operatore rispondono dei danni arrecati a persone, al patrimonio pubblico o a beni di terzi nell'esercizio delle rispettive attività. Parco Nord Milano è sollevato da responsabilità per fatti imputabili al concessionario o agli operatori.

Prima della sottoscrizione della convenzione, il concessionario deve produrre una polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera con massimale adeguato ai rischi dell'attività mantenendola efficace per tutta la durata della concessione.

Articolo 18 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) dal D.Lgs. 196/2013 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse agli obblighi contrattuali, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per gli adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contrattuali. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente di Parco Nord Milano coinvolto nel procedimento.

- titolare del trattamento, nonché responsabile, è PARCO NORD MILANO nella persona del Direttore Dr. Agr. Riccardo Gini;
- il trattamento è finalizzato allo svolgimento della procedura, dei procedimenti amministrativi e allo svolgimento della fase concessoria;
- i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Art. 19 - Foro di competenza

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 20 Responsabile del procedimento e informazioni

Eventuali richieste di chiarimento devono pervenire entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'indirizzo amministrazione@cert.parconord.milano.it. Le risposte di interesse generale sono pubblicate sul sito istituzionale, senza indicazione del richiedente. Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Riccardo Gini.

Articolo 21 Pubblicazione e disposizioni finali

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Parco Nord Milano ed è trasmesso, per opportuna diffusione, alle associazioni e agli organismi rappresentativi del comparto agricolo.

Per quanto non espressamente previsto si applicano il Regolamento per lo svolgimento del Mercato Agricolo, il decreto ministeriale 20 novembre 2007, il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e le altre disposizioni vigenti in materia.

In caso di contrasto tra il presente avviso e il Regolamento, prevale il Regolamento. La presentazione della domanda comporta la conoscenza e l'accettazione integrale di entrambe le fonti.

Sesto San Giovanni, lì 06/11/2026

Il Responsabile del Servizio
Dott. Riccardo Gini

RICCARDO
ANGELO
GIOVANNI
GINI
06.11.2026
10:54:16
GMT+01:00